

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2315 del 15/05/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi art. 208 - RECICLA SRL - Impianto in comune di Copparo (FE) loc. S. Apollinare - Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2395 del 15/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici MAGGIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA 14974/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Società **RECICLA SRL**. Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione unica per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Copparo (FE) loc. S. Apollinare.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 15.05.2017 (assunta al PGFE/2017/5621 del 16.05.2017), presentata dalla società RECICLA SRL con sede legale ed impianto in Comune di Copparo (FE) , loc. S. Apollinare, via Seminiato n. 131/G, nella persona del Legale Rappresentante Nicola Romanini, CF 01593580382;

Visti gli atti della Provincia di Ferrara:

- n. 8183/2013 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, rilasciato alla società Energy from Biomass;
- n. 2159/2015 di modifica dell'atto di cui sopra;
- n. 4003/2015 di voltura degli atti sopra alla società RECICLA SRL;
- n. 6137/2015 di modifica degli atti di cui sopra;

Considerato che il progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, ed in particolare alle norme del RUE art. 2.3.10 comma 2, che prevedono l'intervento attuabile solo dall'imprenditore agricolo a titolo professionale;

Considerato che la modifica richiesta consiste nell'ampliamento dell'impianto e nell'aumento della potenzialità totale di recupero dei rifiuti, per cui il progetto ricadeva nella procedura di screening per la categoria B.2.68 della L.R. 9/99 e smi, nello specifico:

- l'ampliamento dell'area utilizzabile per l'attività per una superficie complessiva di 2.770 mq incluse le aree di stoccaggio, ammendante verde e area stoccaggio MPS;
- la realizzazione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia in relazione all'ampliamento dell'area;
- l'aumento della potenzialità totale di recupero dei rifiuti da 10.500 a 20.000 tonnellate;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, il procedimento è stato sospeso in attesa degli esiti della procedura di screening, come comunicato alla società con nota PGFE/2017/6084 del 25/05/2017;

Richiamata la delibera di G.R. n. 7904/2012 del 28.05.2018, relativa alla procedura di screening, che ha escluso il progetto da ulteriore procedura di VIA, e in cui venivano richieste integrazioni relative all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Vista la nota di avvio del procedimento PGFE/2018/7138 del 14/06/2018, in cui si comunica che lo stesso è iniziato in data 28/05/2018, data di perfezionamento dell'istanza ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006, e contestualmente si sospendono i termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione richiesta nella Delibera Regionale di screening di cui sopra;

Vista la nota di questo Servizio, PGFE/2018/9617 del 16/08/2018, in cui si comunicava la ripresa dei termini del procedimento a far data dal 30/07/2018;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 17.09.2018, inviato via pec alla società e agli enti interessati con PGFE/2018/11158 del 21/09/2018 che richiedeva alla società integrazioni relative alle modalità di deposito dei rifiuti, alle modalità relative al compostaggio verde, alle misure adottate per verificare la rumorosità e all'adeguamento del CPI;

Vista la documentazione trasmessa dalla società con nota assunta al PGFE/2018/12947 del 23/10/2018;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 12/02/2019, trasmesso alla società e agli Enti interessati con PG/2019/24315 del 14/02/2019, che approva il progetto di modifica previa regolarizzazione, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, del progetto relativo all'ampliamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti lignei e compost, nonché previa trasmissione del progetto di adeguamento del sistema di trattamento delle acque del piazzale oggetto di ampliamento, con un sistema in continuo, e relativo parere del Consorzio di Bonifica;

Preso atto:

- del parere favorevole dell'Unione Terre e Fiumi, trasmesso con nota assunta al PGFE/2018/14518 del 29/11/2018 e citato nel verbale della seduta del 12.02.2019, sia sull'impatto acustico che in merito agli strumenti urbanistici, a condizione che venga raggiunto l'accordo con il Comune di Copparo;
- della sottoscrizione da parte del Comune di Copparo dell'accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale, relativa alla variante del RUE, così come riportato nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 12.02.2019;

Vista la documentazione richiesta alla ditta nell'ultima Conferenza dei Servizi del 12/02/2019, trasmessa con nota assunta al PG/2019/48035 del 26/03/2019, contenente altresì il parere favorevole del Consorzio di Bonifica prot. 2853 del 22/02/2019 sulla Relazione Tecnica Descrittiva-Relazione Idraulica datata 13/02/2019;

Preso atto che:

- nel nuovo piazzale si prevede il convogliamento delle acque meteoriche in modo separato rispetto all'area di lavorazione dei rifiuti legnosi e a quella al servizio dell'attività di produzione dell' "ammendante verde";
- le aree in cls adibite al compostaggio e al deposito del prodotto finito/MPS verranno coperte con specifici teli impermeabili per evitarne il dilavamento;

- l'area in cls di lavorazione dei rifiuti legnosi verrà dotata di una canaletta grigliata carrabile lungo il perimetro della zona interessate e realizzate pendenze adeguate alla raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali, che verranno convogliate ad un sistema di trattamento in continuo;
- il sistema di trattamento delle acque è costituito da una vasca per la separazione di liquidi leggeri, un sedimentatore (con volume totale delle vasche pari a 16 mc), e da filtro oleoassorbente;
- la restante porzione di area in cls destinata alla viabilità e stoccaggio del compost verde ed MPS, che dovranno essere tenuti coperti, sarà munita di pendenze adeguate verso il perimetro esterno per la raccolta delle acque meteoriche, che verranno scaricate nel canale consorziale Piumana rispettando la portata massima prescritta dal Consorzio stesso, mediante idonea tubazione in PVC all'interno del pozzetto regolatore, il quale in caso di piogge intense provvederà ad inviare alla vasca di laminazione le acque in eccesso;
- lo scarico delle acque meteoriche proveniente dalla porzione di area in cls destinata alla viabilità e stoccaggio del compost verde ed MPS non sono soggette ad autorizzazione;

Visto il successivo parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara n. 3389 del 19/03/2019, favorevole alle condizioni descritte nella relazione presentata, nonché alle ulteriori prescrizioni:

1. sia garantito, per il sistema di gestione della sicurezza (cap. S5) il livello di prestazione II e le conseguenti soluzioni conformi ai sensi del punto S.5 del DM 3/08/2015 (RTO);

2. sia garantito l'intervento di idranti UNI 70 anche sul fronte ovest del cumulo all'aperto di MPS anche attraverso il posizionamento di ulteriore idrante e la possibilità di accesso sul lato ovest.

*Dovranno essere integralmente osservate le **norme di prevenzione incendi di cui al DM 3.08.2015**, nonché le norme di buona tecnica.*

A lavori ultimati la ditta dovrà darne comunicazione scritta al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara. L'istanza, così come previsto all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere presentata prima dell'esercizio dell'attività mediante Segnalazione Certificazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) e

dovrà risultare corredata dalle previste certificazioni/dichiarazioni (rif. 4, co. 7 del D.M. 7.08.2012), di cui al modello allegato al parere dei vigili del fuoco (prot. n. 3389 del 19.03.2019), atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza anticendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola d'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Per le dichiarazioni e/o certificazioni sopra citate (dall'art. 4 c.3 del D.M. 7.08.2012) dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la modulistica stabilita dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – con decreto DCPST n. 200 del 31.10.2012.

Dato atto della nota di accettazione delle garanzie finanziarie PGFE/2018/12853 del 23/10/2018 per la prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Ritenuto, sulla base della valutazione positiva del progetto da parte della Conferenza dei servizi conclusiva del 12.02.2019, di poter autorizzare il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica della Società in oggetto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, e pertanto:

- il presente atto ricomprende l'autorizzazione agli scarichi nel corpo idrico ricettore denominato "Fossetta Piumana" rispettivamente delle acque di prima pioggia (scarico esistente) e dei reflui industriali provenienti dalle acque di dilavamento raccolte nella nuova area di cippatura del materiale legnoso (nuovo scarico), ai sensi della Parte III del DLgs 152/2006;
- il presente atto costituisce variante alle norme RUE art. 2.3.10, comma 2 dell'Unione Terre e Fiumi, mediante l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L.R.20/2000 per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale ;

Visti

- Il D.Lgs. 152/2006;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

DATO ATTO:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Vista la nota della società assunta al PG/2019/62143 del 17/04/2019 con la quale la stessa dichiara di essere in possesso della marca da bollo identificativo n. 01181025336171 del 17.04.2019, conservata presso i propri uffici;

A U T O R I Z Z A

la società RECICLA SRL, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto in comune di Copparo, loc. S. Apollinare, via Seminiato n. 131/G, CF 01593580382

1. ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITA DALLA CIPPATURA DI RIFIUTI LEGNOSI E/O PRODUZIONE DI "COMPOST VERDE"

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 75/2010 e del DM 5/02/98 e s.m.i., ed alle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la **voce allegato "A"**;
- 1.2 Alle operazioni di recupero **R13 e/o R12** potranno essere sottoposti i seguenti rifiuti non pericolosi:

CER 150103 *imballaggi in legno*

CER 191207 *legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
- 1.3 Alle operazioni di recupero **R3** (cippatura e/o compostaggio verde) potranno essere

sottoposti esclusivamente i seguenti rifiuti non pericolosi:

CER 200201 *rifiuti biodegradabili*

CER 200138 *legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

- 1.4 Il **quantitativo massimo annuale** che potrà essere sottoposto alle operazioni di recupero R 12 ed R3 di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3 non dovrà superare le **20.000 tonnellate**;
- 1.5 La **capacità massima istantanea** dei rifiuti di cui ai punti 1.2 e 1.3 non potrà superare i **1.500 mc (corrispondenti a 525 tonnellate, per altezza massima di 4,5 metri)**;
- 1.6 Il **trattamento giornaliero dei rifiuti** di cui al precedente punto 1.3, sottoposti alle operazioni di recupero R3 finalizzata alla produzione di compost verde, non dovrà superare le **75 tonnellate**;
- 1.7 per lo stoccaggio dei rifiuti di cui ai CER 150103, 191207, 200201 e 200138 dovrà essere prevista idonea cartellonistica (su supporto fisso o mobile) da posizionare in corrispondenza dei box, al fine di permettere una corretta identificazione del rifiuto presente;
- 1.8 ai fini della produzione di Materie prime seconde e/o compost verde è fatto divieto miscelare i rifiuti di cui ai CER 150103 e 191207, con quelli di cui ai CER 200201 e/o 200138;

Caratteristiche Materie Prime Secondarie (prodotto cippato) o "compost verde"

- 1.9 i rifiuti di cui ai codici CER 200201, 200138 sottoposti a cippatura, di cui al punto 1.3 precedente, cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs n. 152/2006 se rispettano i requisiti dell'All. X, sezione IV, parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.i. relativamente ai "**combustibili vegetali**";
- 1.10 L' "**ammendante compostato verde**" prodotto dal trattamento dei rifiuti, di cui al punto **1.3. precedente**, dovrà rispettare le caratteristiche stabilite al paragrafo 1 e 2, punto 3 dell'allegato 2 del Dlgs 75/2010;

1.11 il prodotto finito relativo all' "**ammendante compostato verde**" di cui al punto 1.10 precedente dovrà rispettare le norme per il controllo delle caratteristiche di cui all'**art. 6 del Dlgs 75/2010**;

1.12 L'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti per la produzione dell' "**ammendante compostato verde**" è subordinata all'iscrizione al **registro dei fabbricanti di fertilizzanti** ed al **registro dei fertilizzanti** da parte della ditta, secondo quanto previsto all'**art. 8 del Dlgs 75/2010**;

Documenti di trasporto delle Materie Prime Secondarie (prodotto cippato) o "ammendante compostato verde"

1.13 Il materiale cippato derivante dalle operazioni di recupero autorizzate al punto 1.3 potrà essere accompagnato da documento di trasporto (DDT), se rispetta i requisiti di cui al punto 1.9 precedente;

1.14 Qualora anche una sola delle condizioni stabilite per la produzione di combustibili vegetali o MPS di cui al punto 1.9 precedente non dovesse essere rispettata, tali materiali dovranno essere conferiti accompagnati dal formulario di identificazione (FIR) previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

1.15 L' "**ammendante compostato verde**" (sfuso o imballato) deve essere accompagnato da bolla, che identifichi l'etichettatura del prodotto per l'immissione sul mercato, secondo quanto previsto all'allegato 8 del Dlgs 75/2010;

altre condizioni

1.16 Le attività autorizzate dal presente atto dovranno essere condotte con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;

- 1.17 Dovranno essere rispettate le norme relative alla prevenzione incendi ed in particolare dovranno essere rispettate le condizioni riportati nel parere dei vigili del fuoco (prot. n. 3389 del 19.03.2019) richiamate in premessa;
- 1.18 dovranno inoltre essere rispettati gli adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008, con particolare riferimento al documento sulla sicurezza, alla designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione;
- 1.19 La società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 1.20 La società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- 1.21 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

2. GLI SCARICHI NEL CORPO IDRICO RICETTORE CONSORZIALE DENOMINATO “FOSSETTA PIUMANA” RISPETTIVAMENTE DELLE ACQUE DI PRIMA POGGIA (SCARICO ESISTENTE) E DEI REFLUI INDUSTRIALI RIGUARDANTI LE ACQUE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DALLA NUOVA AREA DI CIPPATURA DEL MATERIALE LEGNOSO (NUOVO SCARICO).

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e smi, dalle disposizioni di cui alle delibere di G.R. n. 1053 del 9.06.2003, di G.R. n. 286 del 14.02.2005 e di G.R. 1860 del 18.12.2006 e al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le lettere “**SF1**” e “**SF2**”, ed indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “B”**;
- 2.2 Le **caratteristiche tecniche degli impianti di depurazione delle acque e delle reti fognarie** devono corrispondere a quelle indicate nella planimetria unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato “B”**;
- 2.3 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla **Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06** nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 2.1;
- 2.4 La **vasca di prima pioggia** deve avere una capacità di almeno **8,5 mc.**;
- 2.5 Lo **scarico delle acque di prima pioggia**, raccolte nell’impianto di depurazione deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle **48 ore successive**;
- 2.6 In merito agli scarichi finali devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, garantendo di conseguenza un miglior deflusso della acque stesse;
- 2.7 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 2.8 Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
- 2.9 Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- 2.10 La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l’apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d’ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

- 2.11 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 2.12 Le reti fognanti, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 2.12 Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
- 2.13 Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
- 2.14 In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.
- 2.15 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

3. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata alla Provincia formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

4. L'autorizzazione avrà validità fino al 30.04.2029

Per l'esercizio dell'attività autorizzata dal presente atto dovrà essere costituita una garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – 40139 Bologna P.IVA 04290860370 entro il termine massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **€ 240.000 (duecentoquarantamila/00)**, così calcolato: 20.000 tonnellate (capacità massima di trattamento autorizzato) x 12 €/tonn, prevista secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Amministrazione Provinciale, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria

ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del Dlgs 152/2006, il presente atto costituisce variante alle norme RUE art. 2.3.10, comma 2 dell'Unione Terre e Fiumi, mediante l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L.R.20/2000 per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale, così come riportato in premessa.

Il presente atto viene rilasciato alla Società (il quale dovrà essere conservato unitamente alla marca da bollo n. 01181025336171 del 17.04.2019 utilizzata unicamente allo scopo di assolvere all'imposta di bollo), al Comune di Copparo, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, all' AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paola Magri

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.